Spedizione in abbonamento postale **Anno 94° — Numero 101**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì 4 maggio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 29 *marzo* 1952
registrato alla Corte dei conti il 24 *ottobre* 1952
registro n. 69 *Presidenza, foglio n.* 129

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

COZZI Alberto di Giuseppe e di Maria Bonfanti, da Roma, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Diciottenne animato da viva fede patriottica, subito dopo l'armistizio, con decisione e con ardimento esmplari, prodigava ogni sua attività nella lotta di liberazione distinguendosi, in pericolose circostanze, per costante decisione, per iniziativa e per coraggio. Caduto, per delazione, in mani tedesche, brutalmente interrogato e barbaratamente seviziato, manteneva esemplare contegno, nulla rivelando. Al processo rivendicava su di sè ogni responsabilità riuscendo a far assolvere un suo compagno. Alle Fosse Ardeatine immolava la giovane vita agli ideali di Patria e di Libertà. — Roma, settembre 1943-24 marzo 1944.

OLIVELLI Teresio di Domenico e di Lelia Invernizzi, da Bellagio, classe 1916, sottotenente di artiglieria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ufficiale di complemento già distintosi al fronte russo, evadeva arditamente da un campo di concentramento dove i tedeschi lo avevano ristretto dopo l'armistizio, perchè mantenutosi fedele. Nella organizzazione partigiana lombarda si faceva vivamente apprezzare per illimitata dedizione ed indomito coraggio dimostrati nelle più difficili e pericolose circostanze. Rendeva eminenti servizi anche nel campo informativo ed in quello della propaganda. Tratto in arresto in Milano e barbaramente interrogato dai tedeschi, manteneva fra le torture esemplare contegno nulla rivelando, internato a Fossoli tentava la fuga. Veniva così, trasferito prima a Dakau poi a Herzbruk. Dopo lunghi mesi di inaudite sofferenze trovava ancora, nella sua generosità, la forza di slanciarsi in difesa di un compagno di prigionia bestialmente percosso da un aguzzino. Gli faceva scudo del proprio corpo e moriva sotto i colpi. Nobile esempio di fedeltà, di umanità, di dedizione alla Patria. — Lombardia-Venezia Tridentina-Germania, settembre 1943-primi giorni del mese di marzo 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ARENA Ettore di Luigi e di Calabretta Maria, da Catanzaro, classe 1923, marinaio, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio dedicava ogni sua attività alla lotta di liberazione, molto distinguendosi nella organizzazione romana per capacità di comandante e per iniziativa di combattente. Caduto per delazione in mani tedesche, veniva condannato a morte. Affrontava il plotone di esecuzione con animo e contegno di fiero soldato, si strappava la benda dagli occhi e cadeva con il nome d'Italia sulle labbra. — Forte Bravetta (Roma), 2 febbraio 1944.

PUGLIESI Giuseppe di Giovanni e di Baudo Santa, classe 1905, da Randazzo (Catania), capitano, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio si prodigava nella lotta di liberazione fornendo apporto vivamente apprezzato, sia nel campo organizzativo, sia nel campo informativo. Nello assolvimento di rischiose missioni e nel corso di numerosi scontri a fuoco forniva sicure prove di decisione e di valore. Attivamente ricercato dalla polizia nemica veniva tratto in arresto. Brutalmente seviziato per estorcergli confessioni, tanto da riportare lesioni gravi, manteneva fiero contegno nulla rivelando. Nella dura segregazione cellulare e nello orrendo calvario dai campi di concentramento tedeschi dimostrava forza di animo esemplare, aiutando i compagni oltre ogni limite di umana possibilità e sostenendoli con la sua fede nella Libertà e nella Patria. — Lombardia-Germania, settembre 1943-aprile 1945.

ROSSONI Giordano Bruno di Antonio e di Manzoli Eulalia, da Padova, classe 1907, capitano pilota in s.p.e. partigiano combattente (*alla memoria*). — Catturato dal nemico mentre partecipava volontariamente ad una rischiosa missione di guerra in territorio occupato, rifiutava sdegnosamente ogni offerta di collaborare. Internato nel campo di Mathausen pur sapendo di andare incontro a sicura morte rinnovava il suo rifiuto. Sottoposto ad inauditi maltrattamenti decedeva, fermo fino all'ultimo momento nel suo atteggiamento, ispirato dal più elevato senso militare. — Veneto, 27 dicembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

PRETTO Francesco fu Giovan Battista, da Valdastico (Vicenza), partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano, già distintosi nella lotta di liberazione, caduto nelle mani del nemico, veniva lungamente e tormentosamente interrogato. Manteneva contegno esemplare nulla rivelando e davanti al plotone di esecuzione, con nobile fierezza, rifiutava di essere bendato. Cadeva da prode nel nome d'Italia. — Asiago, 31 maggio 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

DE CAMILLO Nicola fu Domenico e di Elena Cerimele, da Agnone (Campobasso), classe 1917, capitano A.A., partigiano combattente. — Durante la lotta di liberazione si distingueva per coraggiosa e redditizia attività informativa ed organizzativa fornendo, al movimento di resistenza, servizi particolarmente apprezzati. — Zona del Friuli, aprile 1945.

FERRARI Alberto fu Giuseppe e di Gradali Palmira, da Parma, classe 1920, caporale di artiglieria, partigiano combattente. — Dedicatosi con entusiasmo e con abnegazione alla lotta contro l'invasore tedesco, sopportava, con fermo animo, persecuzioni per la sua famiglia e gravi danni per la sua proprietà. Organizzatore apprezzato, valoroso combattente, veniva nominato comandante di distaccamento. In numerose circostanze forniva sicure prove di coraggio, particolarmente distinguendosi negli scontri avvenuti nel comune di Farini. — Zona di Piacenza, 15 marzo 1944-25 aprile 1945.

(1107)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 290.

Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953.

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA — RUBINACCI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 marzo 1953, n. 291.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli effetti delle promozioni di cui all'art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, il servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle tabelle *A* e *B* di cui all'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo ufficio interurbano, tecnico di 3ª e 4ª classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione, è considerato quale servizio di ruolo di gruppo *B*, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero sia stato prestato da impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera *b*) dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo *B* ai sensi del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, art. 3, n. 2, lettera *b*), il quale, alla data predetta di entrata in vigore della presente legge, rivesta un grado superiore all'8°, il periodo di anzianità normalmente richiesto per l'avanzamento è ridotto di un anno e mezzo.

Art. 2.

Al personale che, avendo facoltà di optare per l'inquadramento al grado 10° del gruppo *B* ai sensi del n. 2, lettera *b*) e dell'ultimo comma dell'art. 3, nonchè della lettera *a*) dell'art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, richiese di essere sistemato nel gruppo *C*, è concessa la facoltà di chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel gruppo *B* ai sensi delle disposizioni citate e con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse.

L'inquadramento sarà effettuato in base a scrutinio di merito con le norme di cui all'art. 3, n. 2, lettera *a*), del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per il personale che sarà inquadrato a norma del comma precedente, si intendono annullati dall'inizio i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo *C*, e si intende esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno ad personam in dipendenza degli stessi, restando però salvi i loro effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo *B*. Il personale prenderà posto in ruolo, nell'ordine dello scrutinio di merito, dopo quello che, avvalendosi della facoltà di cui al primo comma, optò per il gruppo *B* in sede di primo inquadramento.

Art. 3.

Per il personale collocato nel gruppo *C*, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, i limiti di anzianità per la promozione al grado 11° di tale gruppo, richiesti dall'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, quale risulta modificato dall'art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, sono ridotti di tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 292.

Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 293.

Elevazione dell'onere a carico del Governo italiano, fissato dalla legge 22 dicembre 1950, n. 1233, concernente la approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma fra l'Italia e la Norvegia, il 12 giugno 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso a Roma il 12 giugno 1948, approvato con legge 22 dicembre 1950, n. 1233, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 294.

Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1060;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, quali risultano modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1060, sono sostituiti dai seguenti commi:

« L'Amministrazione potrà, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

sussidiare asili infantili, scuole elementari e forme di attività assistenziali promosse dall'Amministrazione stessa per i figli del dipendente personale salariato;

sostenere, in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte;

concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato con rapporto di lavoro continuativo, in servizio presso gli opifici, stabilimenti e depositi, è obbligato a sostenere giornalmente per recarsi al lavoro.

Detto concorso è però limitato agli opifici, stabilimenti e depositi il cui personale dimori in gran maggioranza in comuni non collegati, con quello in cui hanno sede i medesimi, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici, stabilimenti e depositi che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della grande maggioranza del personale.

La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere.

Essa peraltro non può essere corrisposta — per ciascun operaio per il quale sia stato riconosciuto giustificato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro — in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a km. per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada in dislivello.

Il concorso nella spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di km. 10 per le saline e km. 6 per gli altri organi periferici.

L'Amministrazione, quando sussistano particolari ragioni di servizio, ha altresì la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di privati appaltatori, al trasporto del personale salariato in servizio — con rapporto di lavoro continuativo — negli opifici, stabilimenti e depositi trovantisi nelle condizioni previste nel secondo comma del presente articolo. In tal caso non si fa luogo alla erogazione del concorso nelle spese di trasporto previsto dal 1° comma del presente articolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 53. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953.

Provincializzazione della strada comunale « Perdifumo-Ortodonico » in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 25 maggio 1951, n. 628, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada « Perdifumo-Ortodonico » della lunghezza di km. 6;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 novembre 1952;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale « Perdifumo-Ortodonico » in provincia di Salerno, della lunghezza di km. 6, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

Aldisio

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1953
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 285

(2011)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1953.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ha richiamato, fino dal suo insediamento, la particolare attenzione dell'autorità di vigilanza, per provvedimenti illegali e per l'atteggiamento ostentatamente fazioso della maggioranza consiliare, il quale ha ingenerato una viva tensione di animi, pregiudizievole per l'ordine pubblico.

Una prima manifestazione di tale condotta illegale si è avuta, oltrechè con i criteri di sperequazione seguiti nell'applicazione dell'imposta di famiglia, con l'imposizione di alcune contribuzioni sugli atti rilasciati dagli uffici comunali e con la maggiorazione di prezzo dei generi di più largo consumo, per cui è stato instaurato procedimento penale e di responsabilità amministrativa a carico del sindaco e di altri amministratori.

Da accertamenti all'uopo disposti dal Prefetto di Foggia è, poi, emerso che gli amministratori, abdicando interamente alla propria autonomia in ordine alla gestione della civica azienda, svolgono la loro attività sotto l'influenza sia della Camera del lavoro, sia, in particolare modo, di un cosiddetto « Comitato d'intesa » fra alcuni partiti locali, del quale subiscono completamente l'iniziativa ed il penetrante controllo.

Lo spirito di faziosità e d'intolleranza della civica amministrazione ha assunto, poi, particolare gravità in occasione della seduta consiliare del 6 gennaio 1953, nel corso della quale i membri della maggioranza ed il pubblico presente in aula — costituito, in prevalenza, da elementi di parte, fatti affluire per appoggiare la maggioranza stessa — inveirono con insulti e minacce all'indirizzo dei membri della minoranza, costringendoli ad abbandonare la sala della riunione.

Poichè tale condotta dell'Amministrazione ha determinato fra la popolazione uno stato di viva tensione, ponendo le premesse di sicure turbative dell'ordine pubblico — nonostante le speciali misure precauzionali che l'autorità di pubblica sicurezza è stata ed è tuttora costretta ad attuare per evitare il verificarsi di gravi incresciosi incidenti — il Prefetto ha proposto lo scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso, ricorrono i presupposti di legge per aderire alla proposta suddetta, è stato predisposto l'unito schema di decreto, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di San Marco in Lamis.

Col decreto stesso, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V Ill.ma, si provvede, altresì, alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune nella persona del ragioniere capo di prefettura, rag. Tommaso Balestrieri.

Roma, addì 9 aprile 1953

Il Ministro: Scelba

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la condotta illegale e faziosa dell'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia) ha determinato nella popolazione una viva tensione di animi, pregiudizievole per l'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare lo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915 e il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Marco in Lamis (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il ragioniere capo di prefettura, rag. Tommaso Balestrieri, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

SCELBA

(2131)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1953.

Scioglimento del Consiglio comunale di Genzano di Roma.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Genzano di Roma, sorta dalle elezioni del 25 maggio 1952, ha, ben presto, chiaramente rivelato, con le sue molteplici manifestazioni di accesa faziosità e di aperto dispregio dell'ordine costituito, di avere informato la sua azione unicamente al perseguimento di interessi e finalità di partito, tanto da richiamare la particolare attenzione dell'Autorità prefettizia — che più volte ha dovuto intervenire con formali richiami e provvedimenti repressivi di atti arbitrari — per il progressivo preoccupante aggravamento della situazione locale dell'ordine pubblico.

In effetti, il sistema della sopraffazione e della intolleranza politica introdotto dall'Amministrazione suddetta nella vita comunale; l'impronta di parte da essa data ad ogni provvedimento o iniziativa, assai spesso esorbitanti, per fini demagogici, dalle proprie attribuzioni di istituto; la tendenziosa campagna di ostilità e di denigrazione nei riguardi degli organi del Governo, apertamente condotta — anche con formali atti deliberativi — dagli amministratori stessi e, primo fra essi, dal sindaco, sig. Ercole De Santis, hanno determinato nell'ambiente locale, particolarmente incline alle passioni di parte, un'atmosfera di continua, crescente tensione nella quale hanno trovato facile esca le violente dimostrazioni sediziose del 30 marzo scorso.

Peraltro, gli amministratori non si sono limitati a porre le condizioni più favorevoli per il verificarsi di tali gravi disordini, avendo essi, con la loro ulteriore riprovevole condotta, direttamente concorso ad esasperare ed a portare alle estreme inevitabili conseguenze una situazione — da essi medesimi creata — ormai matura per precipitare.

Già durante la discussione al Parlamento del progetto di riforma del testo unico della legge per la elezione della Camera dei deputati, l'Amministrazione comunale di Genzano non aveva mancato di svolgere una intensa azione di sobillazione della pubblica opinione contro gli organi del Governo, fatti oggetto di aspre e calunniose censure, concretate anche in una violenta mozione di protesta della maggioranza consiliare, pubblicamente diffusa, ad onta della formale diffida del prefetto, mediante manifesti murali non autorizzati a norma di legge.

Allorchè, poi, il 29 marzo scorso, il cennato progetto di legge fu approvato dal Senato della Repubblica, l'opera sovvertitrice della Civica amministrazione è apparsa palese e determinante anche nell'organizzazione e nell'attuazione delle violente manifestazioni colà verificatesi, il giorno successivo, per protesta contro la legge suddetta.

E' risultato, infatti, che i maggiori esponenti di essa non solo hanno attivamente partecipato alle riunioni preparatorie del piano di azione, tenute nella sede locale di una organizzazione di partito, ma, nella fase esecutiva, allorchè una imponente massa di dimostranti, dopo avere cercato di organizzare blocchi stradali, insorgeva contro le forze dell'ordine con fitto lancio di pietre e, perfino, con colpi di arma da fuoco, non si peritavano di intervenire di persona per incoraggiare e patrocinare le gravi violenze.

Non appare dubbio, anzi, che sia stato proprio la constatazione della aperta solidarietà e del concorso dei civici amministratori ad indurre i dimostranti a trascendere in così gravi eccessi, che solo per la serena fermezza e il senso di responsabilità delle forze di polizia — fra le quali si sono avuti a lamentare alcuni feriti — non si sono risolti in irreparabili lutti.

In considerazione di ciò ed attesa la necessità di evitare, specie nell'attuale delicato periodo preelettorale, ogni ulteriore turbativa dell'ordine pubblico in Genzano, turbativa che l'azione quanto mai intemperante e faziosa della Civica amministrazione potrebbe facilmente provocare, il prefetto di Roma ha proposto che si faccia luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nella specie, ricorrono pienamente gli estremi della norma suddetta, è stato predisposto l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Genzano.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — si provvede, altresì, alla nomina di un Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, nella persona del rag. Lo Voi Salvatore, Ispettore superiore di ragioneria a riposo.

Roma, addì 9 aprile 1953

Il Ministro SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione del comune di Genzano di Roma, con la sua azione informata al più intemperante spirito di parte, ha direttamente concorso al verificarsi di gravi turbative dell'ordine pubblico nel Comune, ponendo le premesse per ulteriori disordini;

Ritenuto che, pertanto, ricorrono nella specie, gli estremi per far luogo allo scioglimento di quella rappresentanza elettiva;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genzano di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Lo Voi Salvatore, ispettore superiore di ragioneria a riposo, è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

SCELBA

(2120)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1952.

Contrassegni di Stato per l'imposta di fabbricazione sull'acquavite di vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
SENTITO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1949, n. 112;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1951, numero 65;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione e il commercio delle acquaviti;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni di Stato sia metallici, sia in fascette di carta, da applicare ai recipienti contenenti liquori o spirito puro, dei tipi istituiti con decreto Ministeriale 30 aprile 1949, sono distinti nei seguenti sette tagli per recipienti della capacità:

a) fino a litri 0,100
b) di litri 0,250
c) di litri . . 0,500
d) di litri . . . 0,750
e) di litri . . . 1
f) di litri . 1,500
g) di litri 2

Art. 2.

E' istituito un tipo speciale di contrassegno metallico di Stato da applicare ai recipienti contenenti non più di due litri di acquaviti genuine di vino.

Detto contrassegno, distinto negli stessi sette tagli indicati al precedente art. 1, deve portare, in luogo della dicitura « spiriti » quella di « acquavite di vino », come dal fac-simile nell'allegato al presente decreto, e deve essere usato:

a) colorato anodicamente in rosso arancione per le acquaviti di vino non invecchiate;

b) colorato anodicamente in bleu per le acquaviti di vino invecchiate più di un anno ma non più di tre anni;

c) colorate anodicamente in giallo oro per le acquaviti di vino invecchiate più di tre anni.

In sostituzione dei contrassegni metallici di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) l'Amministrazione finanziaria potrà provvedere a fornire alle ditte interessate contrassegni di carta filigranata, come dal fac-simile nell'allegato al presente decreto, portanti le seguenti stampigliature:

a) « acquavite di vino » per le acquaviti non invecchiate;

b) « acquavite di vino invecchiata da uno a tre anni »;

b) « acquavite di vino invecchiata più di tre anni ».

Per le acquaviti di frutta, le acquaviti di cereali, le acquaviti di canna e la grappa, saranno forniti dall'Amministrazione finanziaria ed impiegati dalle ditte fabbricanti contrassegni di carta filigranata che portino impressa anche la denominazione dell'acquavite per cui il contrassegno può essere usato.

Art. 3.

Ciascuno dei recipienti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) del precedente art. 1 deve avere un contenuto effettivo in idrati corrispondente al quantitativo indicato sul contrassegno di Stato.

I recipienti per i mostrini di assaggio possono avere una capacità ed un contenuto inferiore a litri 0,100. Quando però tale contenuto non eccede i 4 centilitri, i recipienti possono essere messi in commercio senza l'applicazione del contrassegno di Stato.

E' ammessa la tolleranza di non oltre il 3 % in meno del quantitativo idrato indicato in etichetta e sul contrassegno di Stato, ed una tolleranza in aumento per la capacità dei recipienti di cui all'art. 1 fino al 5 %.

Art. 4.

Il prezzo di ogni contrassegno di Stato, sia metallico sia di carta, è fissato in L. 5 per quelli fino a litri 0,250 e in L. 10 per quelli di taglio superiore. Detti prezzi sono aumentati rispettivamente di una lira per i contrassegni metallici colorati.

Gli aumenti di prezzi, previsti nel precedente articolo, saranno applicati ai contrassegni che verranno consegnati dagli Uffici agli imbottigliatori dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Fino a quando l'Amministrazione non avrà messo in distribuzione i nuovi contrassegni previsti dal presente decreto, le ditte potranno adoperare i contrassegni in uso alla data di pubblicazione dello stesso decreto.

Alle fabbriche e alle ditte imbottigliatrici è consentito di adoperare i recipienti in uso alla data di pubblicazione del presente decreto, di capacità diverse da quelle stabilite col presente decreto, fino a tutto il 30 ottobre 1954 per i liquori e fino al 30 ottobre 1953 per gli spiriti.

I commercianti rivenditori potranno tenere e vendere i liquori e lo spirito condizionati come al precedente comma e quelli esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto condizionati a norma delle precedenti disposizioni, fino ad esaurimento.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1953
Registro n. 7, foglio n. 151. — LESEN

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti acquavite di vino.

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti acquavite di vino.

IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI VINO
CONTRASSEGNO DI STATO
SERIE
FINO A LITRI 1/10
Sottos. N°

IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI VINO
CONTRASSEGNO DI STATO
SERIE
LITRI 1/4
Sottos. N°

IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI VINO
CONTRASSEGNO DI STATO
SERIE
LITRI 1/2
Sottos. N°

IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI VINO
CONTRASSEGNO DI STATO
SERIE
LITRI 4/5
Sottos. N°

IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI VINO
CONTRASSEGNO DI STATO
SERIE
LITRI 1
Sottos. N°

IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI VINO
CONTRASSEGNO DI STATO
SERIE
LITRI 1½
Sottos. N°

IMPOSTA FABBRICAZIONE ACQUAVITE DI VINO
CONTRASSEGNO DI STATO
SERIE
LITRI 2
Sottos. N°

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1953.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta già corrisposta nel territorio della Repubblica sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1952, numero 83387, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti nazionali, di estendere ad altri prodotti il trattamento di restituzione dell'imposta previsto dal citato decreto Ministeriale 26 settembre 1952, n. 83387;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti elencati nella tabella annessa al presente decreto, esportati dal 1° aprile 1953, è esteso, fino a nuove disposizioni, il trattamento di restituzione dell'imposta sull'entrata previsto per alcuni prodotti di più larga esportazione dal decreto Ministeriale 26 settembre 1952, n. 83387, nella misura fissata nella tabella medesima e con le stesse norme, condizioni e modalità stabilite dal citato decreto.

Art. 2.

Per le merci esportate dal 1° aprile 1953 fino alla data di pubblicazione del presente decreto, la prova dell'effettuata esportazione, può essere fornita anzichè con la bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti anche con la bolletta di esportazione semplice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1953
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 185. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto della esportazione la restituzione d'imposta sull'entrata

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
			CAPITOLO LXXIII	
1	ex 906	c)	Cavi di filo di acciaio greggio.	L'imposta si restituisce: per i cavi e le reti parasiluri in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero;
	ex 908		Reti parasiluri.	
	ex 911	a) 1	Ancore di acciaio fuso.	per le ancore di acciaio fuso in ragione di L. 1,60 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero;
	ex 925		Lavori di ferro, di acciaio ecc. non nominati, altri	per i cavallotti con perno e per gli anelli del diametro di 11,5" in ragione di L. 2,30 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
		f)	cavallotti con perno ottenuto con acciaio in barre; anelli del diametro di 11,5".	
			CAPITOLO LXXXIV	
2	ex 1052	a)	Propulsori a reazione (motore per razzo Jato 14 AS-1000).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,70 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXXVIII	
3	ex 1239		Parti staccate di aeroplani esclusi i motori (parti di ricambio per aereo a reazione F84 G).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 3,20 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO XCIII	
4	1314		Proiettili e munizioni per armi da guerra e loro parti (colpo per cannone HE da 155 m/m 101).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.

Il Ministro: VANONI

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Bologna » in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente « Fiera di Bologna »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Bologna » che avrà luogo in Bologna dall'8 al 22 maggio 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 27 aprile 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale dell'alimentazione » in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente « Fiera di Bologna »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale dell'alimentazione » che avrà luogo in Bologna dall'8 al 22 maggio 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 27 aprile 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1953.

Protezione temporanea ai brevetti, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale delle applicazioni dell'elettricità » in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente « Fiera di Bologna »;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale delle applicazioni dell'elettricità » che avrà luogo in Bologna dall'8 al 22 maggio 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 27 aprile 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1953, registro n. 12 Interno, foglio n. 192, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sasso Marconi (Bologna) di un mutuo di L. 1.246.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(2156)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ufficio della Società cooperativa di consumo « Auxilia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, la Società cooperativa di consumo « Auxilia », con sede in Roma, costituita con atto notaio Intersimone di Palestrina, in data 15 luglio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1934)

Scioglimento di ufficio della Società Cooperativa Esercenti Recuperi Rottami di Bagnoli (C.E.R.R.B.), con sede in Bagnoli (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1953, la Società Cooperativa Esercenti Recuperi Rottami di Bagnoli (C.E.R.R.B.), con sede in Bagnoli (Napoli), costituita con atto in data 21 giugno 1948 per notaio Francesco Mustilli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1935)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nei comuni di Paderno Ponchielli e Annicco (Cremona), del l'estensione di ettari 670, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada per Abbadia; strada Acqualunga-Molosso; roggia Gabannina; strada Molosso-Caselle R. Paderno;

est: Casella R.-Paderno; roggia Zappa: roggia Morbasca;

sud: Pradelli; roggia Cantulla; strada Paderno Ossolaro-Paderno; strada per Annicco; roggia Malcorrente; scolo Muzzetta;

ovest: roggia Farfenga; roggia Malcorrente; scolo Frata.

(1912)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Malvagna Simone avverso il provvedimento 20 marzo 1951, n. 1610, con il quale l'Associazione nazionale fra gli enti economici della agricoltura in liquidazione dispose la liquidazione dell'indennità di licenziamento a favore del medesimo sig. Malvagna.

(2049)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Revoca di ricompensa al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti in data 7 giugno 1948, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 88, con cui si sanzionava il conferimento a favore del 2° capo cannoniere armarolo Indellicati Franco di Paolo e fu Gravanti Adele, nato a Napoli il 5 novembre 1919, matricola n. 43010, la croce al valor militare « sul campo » per attività 2 marzo 1941-8 settembre 1943, pag. 12;

Considerato che, in esito ad accertamenti circa le destinazioni in guerra avute dall'interessato, detta ricompensa per attività è stata indebitamente concessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' annullata, per la parte che riguarda il 2° capo cannoniere armarolo Indellicati Franco di Paolo e fu Gravanti Adele, nato a Napoli il 5 novembre 1919, matricola 43010, il decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti in data 7 giugno 1948, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 88, citato nella premessa del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1952
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 395. — CESARI

(1816)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	631 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 15 di rettifica di intestazione di titoli di rendita nominativa, 1ª pubblicazione, *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1953, il nome *Alfredo* riferibile al B.T.N. 5 % (1951), serie B-12, n. 46, deve intendersi rettificato in *Alberto*.

(2016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3 50 % (1934)	443995	11.000,50	Ferri Pietro di *Ettore*, dom. a Milano, con usufrutto a Ferri *Ettore* fu Vincenzo, dom. a Milano.	Ferri Pietro di *Carlo Ettore Fermo*, dom a Milano, con usufrutto a Ferri *Carlo Ettore Fermo* fu Vincenzo, dom. a Milano.
Id.	56280	175 —	Deanoz *Alexandrine* fu *Vincenzo*, nubile, dom. a St. Vincent-Valle d'Aosta (Torino).	Deanoz *Maria Alessandrina* fu *Pietro Vincenzo*, ecc., come contro.
Id.	324767	350 —	Deanoz *Alessandrina* fu *Vincenzo*, dom. a New-York.	Deanoz *Maria Alessandrina* fu *Pietro Vincenzo*, dom. a New-York.
Id.	296480	738,50	Santoro *Maurizia*, Mario di Alessandro, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di detto Santoro Alessandro fu Giacinto con Lagorio Rosina fu Maurizio, dom. in Imperia, con usufrutto ad Hermann Domenica fu Erminia vedova di Lagorio Maurizio, dom. ad Imperia (Porto Maurizio).	Santoro *Maura*, Mario, ecc., come contro.
Id.	297495	126 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 54	273	cap. nom. 2.000 —	Lagna *Giovanni* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Cavagnino Attilia.	Lagna *Giovanna* fu Giovanni, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	14248	rendita 1.800 —	Cardoso *Mary* fu Giuseppe, moglie di D'Ancona Paolo fu Alessandro, dom. a Firenze.	Cardoso *Mery* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	14249	3.900 —	Cardoso *Mary* di Giuseppe, moglie di D'Ancona Paolo, dom. a Firenze.	Cardoso *Mery* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	14250	1.750 —	Cardoso *Mary* fu Giuseppe, moglie di D'Ancona Paolo, dom. a Firenze.	Cardoso *Mery* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	144390	1.800 —	Moalli Giovanna fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara).	Moalli Giovanna fu *Piero*, minore, ecc., come contro.
Id.	146919	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177666	25 —	Moalli *Giovanni* fu *Barnaba-Pierino*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni ved. Moalli, dom. a Brescia.	Moalli *Giovanna* fu *Piero*, minore, ecc., come sopra.
Id.	144388	600 —	Moalli Giovanna fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara).	Moalli Giovanna fu *Piero*, minore, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Id.	144389	1.800 —	Moalli Adelina fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara).	Moalli Adelina fu *Piero*, minore, ecc., come contro.
Id.	146918	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177665	25 —	Moalli Adelina fu *Barnaba-Pierino*, minore, ecc., come sopra.	Moalli Adelina fu *Piero*, ecc., come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	144387	600 —	Moalli Adelina fu *Barnaba-Pierino detto Piero*, minore, sotto la patria potestà della madre Borfiga Caterina di Giovanni Battista ved. Moalli, dom. a Stresa Borromeo (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Moalli Adelina fu *Piero*, minore, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	532835	304,50	Filizzola Giuseppe fu Angelo-Antonio, dom. a San Costantino di Rivello, frazione di Rivello (Potenza), con usufrutto ad *Alagia* Lucrezia fu Giovanni ved. Filizzola Angelo-Antonio, dom. a San Costantino di Rivello.	Come contro, con usufrutto ad *Alaggio* Lucrezia fu Giovanni ved. Filizzola Angelo-Antonio, dom. a San Costantino di Rivello.
P. Ricostr. Red. 3,50 % Serie 14	7690	3.535 —	Colucci *Cristina* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Alborea Raffaella, dom. a Foggia.	Colucci *Maria Cristina* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Alborea Raffaella, dom. a Foggia.
Id. Serie 13	7689	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 15	7691	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 72	7692	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	220480	3.500 —	De Milito *Francesco* fu Domenico, dom. a Oria (Brindisi).	De Milito *Vincenzo*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1786) Roma, addì 7 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 28 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Novi Sabatino fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 95.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 19 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Nuoro — Intestazione: Murgia Agata fu Giovanni Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 465-3 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Cassa di risparmio di Trento e Rovereto Sede di Trento — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1622 — Data: 13 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cesarini Paolina di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito dalla ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1683 — Data: 19 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Ferronato Giovanni di Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1865 — Data 10 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Arese Gino fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1260 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Bianco Marcello fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 13 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Colombo Angelo di Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2312 — Data: 5 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Butteri Nerina di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 756 — Data: 9 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Baldino Giuseppe fu Pancrazio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1784)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 2 agosto 1952.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale in data 2 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1952, n. 194, con il quale è stato indetto il concorso per duecento posti di uditore giudiziario;

Poichè occorre fissare la data delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 2 agosto 1952, avranno luogo in Roma, nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1953, alle ore 8.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Ministro: ZOLI

(2138)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a sette posti di vice economo in prova nei convitti nazionali (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Visto il regio decreto 2 marzo 1932, n. 304, relativo alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di istitutore, maestro elementare e vice economo nei convitti nazionali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Ammministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-1943 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, che detta norme sul trattamento del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, sul miglioramento di carriera al personale dei convitti nazionali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa ai criteri preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi disposti in favore dei mutilati e invalidi per servizio e di congiunti dei caduti per servizio;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1952, n. 43473/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sette posti di vice economo in prova nei convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°).

A detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando; il limite massimo è di anni 45 compiuti alla data stessa.

Sono ammessi anche se eccedano il prescritto limite massimo di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto il limite massimo suddetto.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e termini fissati dall'art. 5, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita, indirizzo del candidato e titolo di studio posseduto.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione V — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte allo antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando,

rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

h) originale o copia autentica del diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o, infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori di ruolo (anche se straordinari), il diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica;

i) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Sono dispensati dal presentare il detto documento quei candidati che dichiarino di essere in possesso del libretto ferroviario;

l) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

I candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera e in doppio esemplare dei documenti presentati.

Inoltre i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa. I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*), *l*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato e chi per due volte abbia sostenuto con esito negativo l'esame di concorso per lo stesso impiego. A tal fine i concorrenti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle anzidette condizioni.

Art. 4.

I documenti indicati nell'art. 3 non sono restituiti, fatta solo eccezione del titolo originale di studio, ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 32 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, scritte su carta da bollo da L. 32 firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica Divisione V) non oltre sessanta giorni a datare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *l*) del precedente art. 3 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione, ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato e con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che faranno riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

L'Amministrazione inoltre si riserva di escludere dal concorso quei candidati per i quali venga accertato un motivo di esclusione anche posteriormente alla data fissata per le prove.

Art. 6.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma nel giorno e nei locali che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª, che sostituisce a tutti gli effetti, in caso di mancato recapito, le comunicazioni di cui al comma precedente, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tanto la prova scritta quanto le prove orali avranno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni direttamente e mediante comunicazione fatta nel bollettino ufficiale, parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 7.

Le prove di esame sono:

1) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato);

2) una prova orale: un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non superiore di un'ora sui seguenti argomenti:

a) istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di ragioneria e contabilità di Stato;

c) nozioni di legislazione scolastica.

Le prove stesse si svolgeranno sul programma emanato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, n. 7, in data 14 febbraio 1933.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono stati chiamati alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero ed è composta come segue:

di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado 6º, presidente; di un rettore di convitto nazionale e di un professore ordinario di computisteria e ragioneria degli istituti d'istruzione media di secondo grado governativi.

Della Commissione farà parte, con funzioni di segretario, un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9º.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute rispetivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1937, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 11.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di vice economi con la qualifica di vice economi in prova.

Art. 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 1º settembre 1925, n. 2009.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1953
Registro n. 16 *Pubblica istruzione, foglio n.* 227

(2139)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice, del Compartimento di Torino, incaricata dell'espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista in prova, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1953, n. 2903, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1953, registro n. 36 bilancio Trasporti, foglio n. 108, col quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per lo espletamento del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G.41.1.245 in data 22 febbraio 1953;

Decreta:

Il segretario principale Trisciuzzi Ubaldo è nominato segretario della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Torino, in sostituzione del segretario capo Provera Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1953
Registro n. 38 *bilancio Trasporti, foglio n.* 8. — LA MICELA

(1880)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.